



62/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Cron.: 196
Rev.: 74

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Bruno Castagnoli Presidente
Dott. Giuseppe Fanuli Consigliere
Dott. Gianmichele Marcelli Consigliere Rel.

10/6/2010
20/11/2010
20/11/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
GASO.it

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 750 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, posta in decisione all'udienza del 10.06.2010 e promossa

DA [redacted] in persona del legale rappresentante elett. dom. in A [redacted] presso e nello studio dell'Avv. [redacted] che rappresenta e difende per procura speciale.

APPELLANTE

CONTRO

[redacted] in persona del curatore elett. dom. in A [redacted] presso e nello studio dell'Avv. [redacted] che rappresenta e difende per procura speciale.

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 05.11.2003 in materia di revocatoria fallimentare

Conclusioni

Per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza respingere le domande della curatela fallimentare, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio; in

subordine, ammettersi la prova testimoniale dedotta in primo grado con memoria 25.07.2001.

Per l'appellato/appellante incidentale: rigettare l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale revocare le rimesse del 10.07.1996 e condannare l'istituto di credito a restituire alla curatela l'importo di € 254.042,49 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio

SVOLGIMENTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] in persona del Curatore conveniva in giudizio la [REDACTED]

[REDACTED] in persona del legale rappresentante dinanzi al Tribunale di Ancona per sentir revocare le rimesse eseguite dalla ditta poi fallita nell'anno precedente al fallimento sui conti correnti nn. 19559 e 285535, nonché quelle effettuate sul conto n. 285395 nel biennio precedente la data della sentenza di fallimento.

Si costituiva la parte convenuta che chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Il Tribunale adito, con la sentenza impugnata, dopo aver dato atto della riduzione della domanda attrice, revocava per complessivi € 105.062,90 le rimesse eseguite entro l'anno sul c/c 19559 e 285535, nonché la rimessa eseguita nel biennio sul c/c. 285395 per l'importo di € 258.228,45, condannava l'istituto di credito a corrispondere le dette somme con gli interessi legali dalla domanda al saldo, con il favore delle spese previa compensazione per la metà, ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU

La [REDACTED] impugnava tempestivamente la predetta decisione con atto di citazione ritualmente notificato e prospettava le censure riportate in parte motiva.

Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e svolgeva appello incidentale con i motivi di seguito indicati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La [REDACTED] ha dedotto i seguenti motivi di appello.

1) Il giudice aveva errato nel ritenere la consapevolezza dello stato di insolvenza in capo all'istituto di credito. In primo luogo, palesemente errato era l'inciso della motivazione che accanto all'effettiva conoscenza allegava anche conoscibilità del dissesto in quanto la giurisprudenza richiede una conoscenza effettiva da ritenersi tale anche per presunzioni. In ogni caso doveva ritenersi che difettesse anche l'effettività di tale elemento soggettivo in quanto: a) i bilanci e la convocazione dell'assemblea straordinaria per porre rimedio alle ingenti perdite della ditta non erano noti alla ████████, né la curatela aveva allegato tale consapevolezza; b) le perdite in parola erano probabilmente connesse alla recente costituzione della società che, pertanto, ancora scontava i costi iniziali in attesa di futuri utili; c) gli indici negativi di bilancio (si ribadisce ignoti all'istituto e menzionati nella comparsa conclusionale) costituivano delle mere valutazioni soggettive prive di efficacia probatoria in quanto giurisprudenzialmente limitate, con riferimento alla relazione ex art. 38 L. F., ai fatti compiuti dal curatore o avvenuti alla sua presenza; d) le procedure esecutive esperite nei confronti degli amministratori riguardavano ovviamente soggetti distinti dalla società, non v'era alcun elemento per ritenere che i crediti azionati avessero matrice sociale; le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per un pignoramento risalente sugli immobili di ████████, erano state effettuate per quanto riguarda la banca appellante ad un periodo successivo alla totalità delle operazioni impugnate; e) i protesti (di cui non v'è traccia) risalirebbero alla prima quindicina del settembre 1996, due mesi prima del fallimento e comunque dopo il compimento delle operazioni per cui è processo

2) Parimenti errata era stata la decisione con riguardo agli aspetti oggettivi, ed invero: a) l'accredito per giroconto passivo di L. 500.000.000 dal c/c 285395 al c/c 285535 era stato finalizzato unicamente a consentire di regolare il pagamento della medesima somma in forma rateale previa fideiussione di un terzo. Il credito dell'istituto era chirografario prima dell'operazione e tale era rimasto anche dopo senza che si fosse arrecato alcun pregiudizio agli altri creditori in quanto non vi era stata alcuna variazione qualitativa o quantitativa; b) non meno erronea era stata la decisione di revocare, in aggiunta al giro conto i tre pagamenti per complessivi L. 50.000.000 sul conto

285535 sia sotto il profilo soggettivo (trattandosi di veri e propri pagamenti) sia perché la loro revocabilità non poteva coesistere con quella del giroconto.

L'appello principale è in parte fondato per le ragioni di seguito indicate.

Per economia espositiva è bene prendere le mosse dalle doglianze di cui al punto 2a): è evidente che, stante la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, la revocabilità dell'atto estintivo asseritamente anormale (avvenuta in data 31.10.95 e quindi in epoca precedente alle altre rimesse per cui è processo) ai sensi dell'art. 67, 1° comma n. 2, L.F. si rifletterebbe sui profili soggettivi delle revocatorie di cui all'art. 67, 2° comma, L. F..

La censura è fondata.

A tale riguardo si deve osservare che con il finanziamento di L. 500.000.000, concesso sempre dalla [redacted] alla [redacted] previa garanzia della [redacted], l'istituto di credito azzerò il corrispondente scoperto di conto corrente e girò la passività sul C/C 285535, passività da rimborsare con rate bimestrali di almeno L. 80.000.000 (così l'istituto di credito nella memoria ex art. 183 c.p.c. senza contestazioni di sorta ad opera della curatela).

Orbene, sul punto va citata la Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2005, n. 19217 che ha cassato la decisione della Corte di Appello di Napoli che aveva scorto l'anormalità dell'estinzione dell'esposizione debitoria poiché le operazioni in contestazione "avrebbero avuto carattere anomalo, giacché sarebbero state unicamente finalizzate ad una vera e propria "strategia di rientro" perseguita dalla banca medesima: strategia volta ad azzerare o ridurre la scopertura del conto n° 27/8535, privo di analoghe garanzie, sostituendola con linee di credito meglio garantite.". L'arresto in parola precisa che: "Occorre nondimeno pur sempre che codesti atti abbiano avuto un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, implicando la fuoriuscita di denaro o di altri beni o valori sui quali la massa di creditori ammessi al concorso non possa dunque più soddisfarsi; oppure che essi abbiano comunque in qualche modo indebitamente alterato le regole della par condicio creditorum a fronte dell'insolvenza del debitore. Occorre, in altri termini, che, attraverso le summenzionate operazioni di collegamento causale tra diversi rapporti di conto corrente, di cessione alla

banca di crediti del debitore verso terzi o di conferimento di mandati irrevocabili per l'incasso di quei crediti, l'esposizione debitoria del correntista nei confronti della medesima banca sia stata effettivamente estinta o ridotta (o, quanto meno, che - come nel caso di mandato irrevocabile alla banca per l'incasso di crediti del correntista verso terzi - siano stati posti in essere i presupposti perché quell'esposizione possa risultare successivamente estinta o ridotta in virtù di atti non più direttamente impugnabili da parte del fallimento).”

In breve, per la revocabilità dell'operazione non è sufficiente prospettare un piano di rientro o l'ottenimento di maggiori garanzie, ma si deve riscontrare una concreta ed effettiva lesione della *par condicio* che si sostanzia in un aggravamento dell'insolvenza ovvero in una modifica della collocazione del creditore (il c.d. pregiudizio nella sua accezione più vasta); circostanze che nella specie non si rinvennero in quanto l'istituto di credito non ha ridotto il proprio credito che era ed è rimasto chirografario.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità citata dalla curatela rinvia a contratti collegati che hanno estinto o ridotto l'esposizione debitoria mediante cessioni di credito o mandati all'incasso o l'abbiano consolidata (con diversa collocazione del credito) mediante mutui ipotecari.

Revocabili ex art. 67 1° comma, n. 2, sarebbero semmai i pagamenti effettuati dalla ditta in virtù del piano di rientro, ma la curatela limita tale *causa petendi* inizialmente all'importo complessivo di L. 1.475.000.000, pari ai versamenti con provvista proveniente da mutuo di L. 975.000.000 in data 21.06.1995 e di L. 500.000.000 per quello del giroconto passivo del 31.12.1995, per poi ridurre la domanda in esame soltanto al secondo “versamento” che è poi quello sopra esaminato (confronta l'atto introduttivo con la memoria ex art. 184 c.p.c.).

In ordine agli aspetti soggettivi, si condivide l'appunto dell'appellante sul passo motivazionale che attesta la sicuramente irrilevante mera conoscibilità dello stato di insolvenza ma si precisa che l'argomentazione del giudice a quo si limita ad aggiungersi all'affermazione di una effettiva conoscenza.

Quanto agli indizi dai quali inferire tale consapevolezza in capo all'istituto di credito è opportuno esaminare il valore probatorio della relazione ex art.

33 I.F..

A tale riguardo si osserva che (cfr. Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2009, n. 10216: *“Questa corte ha già avuto più volte occasione infatti di affermare, in passato, che in tema di revocatoria fallimentare il giudice può trarre elementi di prova dalla relazione del curatore, la quale, per la finalità assegnatagli dalla legge di fornire ogni più ampio elemento di valutazione su tutto ciò che possa interessare la procedura concorsuale, costituisce una legittima fonte di informazione. La relazione, ove non sia validamente contraddetta, ben può perciò concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Il quale, se può ammettere le prove che le altre parti deducono per contrastare le risultanze di detta relazione non è tenuto ad acquisirne d'ufficio per controllare la rispondenza al vero degli elementi di valutazione offerti dal curatore (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 14831 del 2006).”*

In particolare la Cassazione civile, sez. I, 02 settembre 1998, n. 8704 precisa: *“Occorre tenere presente che l'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal Curatore esige di essere diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti: la relazione, in quanto formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (art. 30, 33 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza (ivi comprese le dichiarazioni dei terzi relativamente e limitatamente alla loro realtà effettuale); tale rilevanza probatoria non assiste invece, contro le contestazioni opponibili dai controinteressati, il contenuto delle dichiarazioni dei terzi nella loro intrinseca veridicità, che resta quindi liberamente valutabile in ordine alla effettiva rispondenza di quanto dichiarato (e dal Curatore soltanto recepito e riferito) alla verità storica dei fatti; infine, le affermazioni e le considerazioni del Curatore, costituenti frutto di un suo (pur in se stesso legittimo) apprezzamento dei fatti da lui conosciuti, sono probatoriamente irrilevanti. [...] Per tal modo il giudice del merito [...] ha operato la sostituzione di una fonte di prova atipica all'utilizzazione di un mezzo di prova tipico, [il curatore aveva riportato, nella relazione, le dichiarazioni di terzi] così esimendosi dall'osservanza della*

disciplina a cui questa soggiace con la responsabilizzazione dei testi deponenti in ordine all'obbligo di veridicità loro incombente e con l'adeguamento del processo di formazione della prova in tutti i suoi aspetti al rispetto del contraddittorio, e in particolare, sotto questo profilo, con la possibilità per i controinteressati di eccepire la incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 C.P.C., di coloro che risultassero essere a loro volta dipendenti della fallita [...] come tali portatori di un interesse analogo a quello degli istanti. Si versa pertanto in una situazione processuale nella quale il ricorso alla prova atipica si risolve in violazione dei principi di diritto che governano l'assunzione della prova e in elusione del rischio processuale che questa comporta per il deducente. In esito a tale modo di

procedere, il giudice del merito è pervenuto a porre a base del proprio convincimento elementi di prova, tali ritenuti e come tali valorizzati, che di rilevanza probatoria devono invece, alla luce di quanto sopra rilevato, considerarsi in se stessi carenti."

In breve, dalla lettura congiunta degli arresti citati, si comprende che quanto riferito nella relazione del curatore ha un'efficacia probatoria diversa a seconda che si tratti:

- a) di fatti compiuti dal curatore o avvenuti alla sua presenza;
- b) di fatti riferiti dal curatore ma diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) di valutazioni del curatore.

Orbene, in ordine ai fatti di cui alla lettera a), si ha una prova legale, poiché "la relazione, in quanto formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (art. 30, 33 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), fa piena prova fino a querela di falso".

In relazione ai fatti di cui alla lettera b) si ha a che fare con un prova atipica. Sulla questione della atipicità della prove deve ricordarsi che, come attestato dalla recente Cassazione civile, sez. II, 05 marzo 2010, n. 5440: "Pur non essendo vietato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel vigente ordinamento processuale improntato al principio del libero convincimento del giudice, la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione (tra le altre v. Cass. 5965/04, 4666/03,

12411/01, 12763/00), deve tuttavia escludersi che le prove c.d. "atipiche" possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali." Insomma, a fronte del principio generale del libero convincimento del giudice, la prova atipica ha efficacia probatoria purché non aggiri "divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali".

Da ultimo, per le valutazioni di cui alla lettera c), è evidente la loro irrilevanza.

Premesso quanto sopra, la documentazione prodotta dalla curatela consiste (ai fini del decidere) negli estratti conti della ditta, nella relazione ex art. 33 L.F., nei

bilanci al 31.12.94 e 31.12.95, nelle visure immobiliari a carico di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e nelle visure camerale della ditta.

Orbene, dalla visura camerale (del 18.05.95), risulta che [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] sarebbero rispettivamente il presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e consigliere della ditta [REDACTED].

Dalla relazione ex art. 33 L.F. emerge che i predetti avrebbero mantenuto tali cariche sino al fallimento. In ordine al secondo referente è evidente che la relazione non costituisce prova legale ma riporta un fatto storico e costituisce una prova atipica liberamente valutabile dal giudice che non ha motivo di dubitarne a fronte del difetto di qualsiasi contestazione sul punto.

Dalle visure immobiliari emerge che in data 06.10.95 la [REDACTED] trascriveva pignoramento immobiliare per l'importo di sui beni di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; a carico dei predetti la [REDACTED] aveva già iscritto ipoteca volontaria in data 05.05.1995 a garanzia dell'importo di L. 975.000.000 che è poi la provvista di quel versamento che la curatela avrebbe voluto revocare. Nella relazione ex art. 33 L.F. si legge che in data 10.10.1995 l'assemblea della società deliberava la riduzione del capitale sociale da 420.000.000 a 155.000.000 a seguito della perdita indicata nel bilancio chiuso al 31.12.1994. Anche in questo caso si tratta di un fatto storico avvalorato dai bilanci in atti che evidenziano per l'esercizio del 1994 la perdita di cui sopra.

Da ultimo, nella relazione ex art. 33 L.F. si legge che i bilanci della ditta consentivano l'individuazione di indici (indipendenza finanziaria, copertura finanziaria delle immobilizzazioni, rotazione dei crediti, liquidità etc) che lasciavano intendere la irreversibile decozione della ditta. Si tratta in questo caso di valutazioni del curatore e come tali irrilevanti.

Sulla scorta di questi elementi di fatto, che costituiscono soltanto una precisazione degli indizi utilizzati dal giudice di prime cure per argomentare la conoscenza dello stato di insolenza, e distribuendo tale indizi in un percorso logico, è evidente - in primo luogo - la conoscenza dei bilanci della [REDACTED] da parte dell'istituto di credito (conoscenza allegata dalla curatela nell'atto introduttivo

anche con riferimento agli altri aspetti di cui in seguito)

Tale inferenza emerge inequivocabilmente, innanzi tutto dal rilascio di ben due prefinanziamenti in vista di mutui (quello ipotecario per L. 975.000.000 e quello chirografario di L. 500.000.000 garantito con fideiussione della [REDACTED] che avevano la funzione trasformare il passivo relativo da breve a medio-lungo termine (cfr. pag. 7 della comparsa di risposta della banca in primo grado).

L'ingente importo complessivo dell'operazione (per oltre L. 1.475.000.000) conclusasi alla fine dell'ottobre del 1995 con riferimento al secondo finanziamento - garantita da un mutuo ipotecario sui beni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione ([REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]) nonché da un mutuo chirografario garantito personalmente dal socio [REDACTED] e collegato con un piano di rientro con ratei bimestrali di almeno L. 80.000.000 -, nonché la funzione della medesima operazione lascia intendere e presuppone la necessaria conoscenza da parte della banca dei dati di bilancio che, in virtù della semplice lettura ed a prescindere dalle valutazioni del curatore fallimentare, rendevano nota la capacità economico-finanziaria della ditta (in vista del piano di rientro) e richiedevano proprio quel consolidamento del debito a breve a fronte della evidente sperequazione tra l'attivo circolante/disponibile ed i crediti a breve: insomma, poiché la società (è sufficiente leggere le voci di bilancio) non era "matematicamente" in grado di far fronte alle esposizioni debitorie a breve (e tra queste anche quelle dell'istituto di credito), banca e ditta

decidevano di diluire nel medio-lungo termine le voci passive al fine di diminuire la insostenibile pressione creditoria.

Il predetto importo complessivo, inoltre, deve aver imposto all'istituto di credito di verificare anche la necessaria riduzione del capitale nella metà dell'ottobre del 1995, vale a dire nel corso della complessa operazione di consolidamento dei debiti a breve termine.

Alla luce di quello che si è detto è parimenti inverosimile che l'istituto di credito non si sia avveduto in tempo reale del pignoramento trascritto nel settembre del 1995 sui beni di [REDACTED] e [REDACTED], tutti facenti parte del consiglio di amministrazione della ditta e - soprattutto - terzi datori

[REDACTED] dell'ipoteca volontaria a garanzia del mutuo per l'importo di L. 975.000.000. In ordine a tale argomento occorre sottolineare che pure in difetto di prova della matrice aziendale del credito azionato esecutivamente, l'aggressione patrimoniale nei confronti di soggetti che svolgevano una funzione apicale nell'amministrazione della ditta e che avrebbero dovuto garantire la solvibilità nell'operazione aziendale doveva necessariamente allertare la banca che in ordine

al disagio economico della ditta, a riprova di quanto si è complessivamente detto, chiedeva ed otteneva a garanzia del successivo finanziamento la fideiussione di altro soggetto quale la [REDACTED].

Infondata è poi la doglianza che vorrebbe leggere nelle perdite della ditta unicamente la conseguenza della recente costituzione della stessa, ed invero, come si legge nella Cassazione civile, sez. I, 03 maggio 2007, n. 10208: *"Inoltre, la sentenza non ha neppure violato il divieto della praesumptio de paesumpto, in quanto, una volta ritenuta provata la conoscenza del bilancio, l'affermazione che da questa conoscenza era evincibile la conoscenza dello stato di insolvenza, perchè palesata dal documento contabile è, in linea generale, corretta, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, e costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del documento contabile, sicchè si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto. La sentenza in esame si è quindi data carico di esporre analiticamente le circostanze che rendevano le risultanze del bilancio di univoca interpretazione, indicando che*

l'esistenza di una perdita di esercizio di L. 23.522.939.767, a fronte di un capitale di L. 44.524.425.250, la presenza di riserve di composizione particolare, nonché l'adozione di criteri di valutazione di criteri che avevano determinato la costituzione di un fondo svalutazione crediti in una misura civilisticamente inadeguata erano elementi che univocamente potevano determinare in un operatore qualificato la conoscenza dell'insolvenza".

Orbene, nel caso di specie e con riferimento al bilancio del 1994 (la ditta si è costituita il 12.01.1994), anche a prescindere dalle valutazioni del curatore, l'esame comparato delle voci di bilancio evidenzia situazioni strutturali fortemente negative come il rapporto che si è detto tra l'attivo circolante/disponibile ed il passivo a breve (per ovviare al quale è stata compiuta l'operazione di cui si è detto) ed una sottocapitalizzazione particolarmente grave per le conseguenze finanziarie che essa normalmente vincolando parte ingente dei ricavi alla retribuzione del capitale di terzi. Situazioni che non avevano nulla a che vedere con la recente costituzione della ditta ma che discendevano da scelte imprenditoriali che avrebbero portato alla ditta al fallimento (si pensi all'assemblea del 13.10.1995 quando i soci non coprono le perdite ma riducono il capitale sociale senza intervenire nei confronti della sottocapitalizzazione di cui sopra).

Insomma, anche dovendo escludere la valenza indiziaria dei protesti (in quanto sopraggiunti a ridosso del fallimento) e le valutazioni del curatore fallimentare (perché inutilizzabili), all'ottobre del 1995 la banca conosceva sicuramente lo stato di insolvenza della ditta sulla scorta delle presunzioni gravi, precise e concordanti di cui sopra come avvalorate dal comportamento dell'istituto che in quel periodo concerta piani di rientro con pagamenti bimestrali e richiede fideiussioni rafforzando la propria posizione creditoria (pur non variandone la collocazione rispetto agli altri creditori chirografari).

Per quel che concerne le rimesse di cui ai tre bonifici per complessive L. 50.000.000, l'accoglimento del motivo di appello che riguarda la revocabilità del giroconto passivo di L. 500.000.000 esclude automaticamente la fondatezza della censura che riguarda unicamente l'incompatibilità della revocabilità dei tre

bonifici "in aggiunta" a quello del giroconto (l'appellante precisa che in caso di accoglimento congiunto il pagamento in parola sarebbe revocato "due volte" sia in quanto tale sia come componente del giroconto iniziale.

Passando all'esame dell'appello incidentale, la curatela fallimentare: a) si duole che il giudice a quo abbia malamente interpretato la riduzione della domanda dando per abbandonate anche le richieste di revocatoria delle rimesse in data 10.07.1996 per L. 450.000.000 sul c/c 285535 e di L. 41.894.850 sul c/c 19559; b) evidenzia che alla erronea individuazione della rinuncia, il giudice di prime cure aveva collegato la compensazione per la metà delle spese di lite che, invece, dovevano essere integralmente poste a carico della banca.

La Corte deve rilevare che con la memoria di replica ex art. 184 c.p.c. la curatela del fallimento ha precisato che "restano invece a parere dell'attrice revocabili sia il versamento di L. 500.000.000 che andò ad estinguere il saldo passivo sul c/c 285395, sia il versamento di L. 50.000.0000 eseguito da [redacted] sul c/c 285535, sia infine tutti i versamenti andati a ripianare saldi negativi (il conto non era assistito da fido) sul 19559".

Dopo aver premesso che: "La rinuncia alla domanda o di singoli capi della domanda, o all'eccezione o alla domanda riconvenzionale, è espressione della facoltà della parte di modificare, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., le domande e le conclusioni in precedenza formulate e rientra tra i poteri del difensore, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatto solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte" (cfr. Cassazione civile, sez. II, 08 gennaio 2002, n. 140), sicchè non vi sono preclusioni di sorta a ravvisare l'efficacia della precisazione di cui sopra, si deve osservare che le rimessa in data 10.07.1996 per L. 450.000.000 riguarda il c/c 285535 e non il c/c 19559 e che il versamento di L. 41.894.850 sul c/c 19559 è stato effettuato mediante ordine di bonifico della [redacted] come espressamente affermato dalla curatela in sede di comparsa conclusionale di primo grado (cfr. pag. 5 dell'atto citato dove il versamento come ordine di bonifico da [redacted]).

Dinanzi a questa riduzione (si ribadisce esplicitata con l'indicazione delle rimesse revocabili) nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c., è evidente che la riviviscenza della domanda al momento della precisazione delle conclusioni costituisce domanda nuova la cui inammissibilità prescinde dall'eccezione di parte.

Quanto alla doglianza sulle spese, la parziale riforma della sentenza appellata ne consente la trattazione congiunta con il nuovo regolamento delle medesime.

Le richieste istruttorie ribadite dalla appellante e concernenti i prefinanziamenti di L. 975.000.000 nonché di L. 500.000.000 nonché le rimesse di cui all'appello incidentali appaiono ininfluenti alla luce delle statuizioni che precedono.

Per quanto esposto, la Corte di Appello deve, in parziale accoglimento dell'appello principale e in rigetto di quello incidentale, disattendere la domanda revocatoria proposta dalla curatela fallimentare in relazione all'importo di € 500.000.000 (pari ad € 258.228,45), confermando per il resto l'impugnata sentenza.

In ordine alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello principale ed il rigetto integrale di quello incidentale con il conseguente abbattimento delle ragioni creditorie della curatela fallimentare cui comunque spettano delle somme di danaro, in una rivalutazione complessiva del procedimento, consigliano la condanna della appellante alla refusione delle spese di lite dei due gradi nella misura indicata nel dispositivo previa compensazione per $\frac{3}{4}$ delle spese di lite a fronte della notevole differenza tra il richiesto (anche a seguito di riduzione) ed il riconosciuto.

P. T. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] in persona del legale rappresentante nei confronti della Curatela del Fallimento [redacted] in persona del curatore ed avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 05.11.2003, così provvede:

- In parziale accoglimento dell'appello principale, ed in rigetto di quello incidentale, disattendere la domanda revocatoria proposta dalla curatela

fallimentare in relazione all'importo di € 500.000.000 (pari ad € 258.228,45),
conferma per il resto l'impugnata sentenza;

- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del primo grado
nella misura determinata dal giudice di prime cure ma con compensazione per $\frac{3}{4}$,
nonché le spese di lite del secondo grado, spese che liquida in € 510,00 + 1.500,00
+ 4.500,00 rispettivamente per spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA
e CAP come per legge e che si compensano per $\frac{3}{4}$.

Ancona li 30.11.2010

IL CONSIGLIERE REL.
Gianmichele Marcelli

IL PRESIDENTE
Bruno Castagnoli

II CASO.it

Doppio
09/11/2010

20/11/2010

09/11/2010

[Handwritten signature]